



COMUNE DI COPIANO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 25 del 19-12-2024

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di Dicembre, alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Su numero 11 componenti risultano:

	Componente	Presente	Assente
1	ITRALONI ANDREA	X	
2	GUI' SARA	X	
3	GRECCHI IVANO	X	
4	LAZZARI FRANCESCA	X	
5	STELLA PAMELA MARIA	X	
6	SACCHI FRANCO	X	
7	GUIDA CRISTIAN	X	
8	ZANDI MARIKA ANDREA	X	
9	MONACO MASSIMO	X	
10	LORI FRANCESCO	X	
11	INCARDINE SIMONE	X	

Numero totale PRESENTI: 11 -- ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Vice segretario Comunale DOTT.SSA ALESSANDRA MONTANARI

Il Presidente DOTT. ANDREA ITRALONI nella sua qualità di SINDACO, dichiara la validità dell'adunanza e dichiara aperta la seduta pubblica ed a deliberare sulla proposta dell'argomento di cui all'oggetto

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

«Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191» e, in particolare l'art. 1, comma 3, che testualmente recita:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico (15). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che testualmente recita:

«143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma».

Visto il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» che all'art. 1, comma 11, testualmente recita:

«11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi» che contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e con cui sono stati rivisti gli scaglioni e le aliquote IRPEF da utilizzare per l'anno 2024 per il calcolo dell'imposta lorda, riducendo gli scaglioni di reddito a tre contro i quattro vigenti nel 2023;

Richiamato più in particolare l'art. 3, comma 3 del citato D.Lgs. 216/2023 che recita:

«Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023».

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici;

Visto l'art. 7, "Regolamenti", del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»

Richiamati gli artt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 in materia di pubblicazione ed efficacia degli atti relativi all'addizionale comunale all'IRPEF;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 contrari (Monaco Massimo e Lori Francesco) espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

- 1) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il «**Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.**», che consta di n. 7 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;
- 2) dare atto che il presente Regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) dare mandato agli uffici affinché provvedano, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ad inserire tempestivamente il presente Regolamento e la deliberazione di approvazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione e con voti n. 9 favorevoli e n. 2 contrari (Monaco Massimo e Lori Francesco) resi nei modi e forme di legge dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



COMUNE DI COPIANO

PROVINCIA DI PAVIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE I.R.PE.F.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 19/12/2024

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Determinazione dell'aliquota	3
Art. 3 - Esenzione.....	3
Art. 4 - Disciplina della riscossione	3
Art. 5 - Rinvio dinamico.....	3
Art. 6 - Rinvio ad altre disposizioni.....	3
Art. 7 - Entrata in vigore.....	4

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.PE.F.), di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 2 - Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale comunale I.R.PE.F. è fissata nella misura dello 0,8 per cento
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle normative vigenti, con apposita deliberazione dell'organo competente. In assenza di provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296.

Art. 3 - Esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, l'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale ad Euro 12.000,00.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione come sopra stabilita, l'addizionale di cui all'art. 1

del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Art. 4 - Disciplina della riscossione

1. Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

Art. 5 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 6 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025 e unitamente alla deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 20 dicembre dell'anno 2025 sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

COMUNE DI COPIANO

PROVINCIA DI PAVIA

ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: PARERE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.

Il sottoscritto dott. Alberto Anzani, Revisore unico del Comune di COPIANO,
Preso in esame la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto
"Approvazione del regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale IRPEF";

Premesso che:

- Il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, disciplina l'istituzione e la regolazione dell'addizionale comunale IRPEF, consentendo ai Comuni di stabilirne l'aliquota e le modalità applicative nel rispetto dei principi di progressività.
- Il D.Lgs. 216/2023 ha riformulato gli scaglioni di reddito e le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo per gli enti locali la possibilità di aggiornare scaglioni e aliquote per allinearli alla normativa vigente.
- Il Comune ha predisposto il regolamento e la deliberazione consiliare per l'adeguamento dell'aliquota, garantendo la conformità alle disposizioni statali.

Esaminata la documentazione fornita, in particolare:

1. Lo schema di regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale IRPEF.
2. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del regolamento e di adeguamento dell'aliquota.

Considerato che:

- La proposta rispetta il principio di progressività previsto dalla Costituzione e dalla normativa vigente.
- L'adeguamento non eccede i limiti di aliquota stabiliti dalla legge (0,8%).
- È stata prevista un'esenzione per i redditi inferiori ad Euro 12.000,00, garantendo equità fiscale per le fasce più deboli.

A fronte di quanto sopra, il sottoscritto Revisore,

Visti anche i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dai Responsabili Comunali,


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del regolamento e dell'adeguamento dell'aliquota comunale IRPEF,
con la raccomandazione di monitorare l'effettivo impatto del provvedimento sui
contribuenti e sugli equilibri di bilancio dell'ente.

Como (CO), 06.12.2024

L'Organo di Revisione

Dott. Alberto Anzani





COMUNE DI COPIANO

PROVINCIA DI PAVIA

Piazza Municipio, 1 27010 Copiano (PV) CF 00475470183
Tel. 0382-975036 Fax 0382-965098
ufficioanagrafe@comune.copiano.pv.it

Allegato alla proposta di atto deliberativo C.C. avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Il Responsabile del Servizio finanziario

- Preso atto della proposta;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.

E S P R I M E

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267/2000

Copiano, li 13/12/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Marco Giovanni Arnoldi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Andrea Itraloni

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Alessandra Montanari

=====

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 267/2000 – T.U.O.EE.LL. - copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per quindici giorni consecutivi dal
al

Addi,


IL MESSO COMUNALE

F.to Conti Paolo

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addi,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Alessandra Montanari



=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' diventata esecutiva per decorrenza dei termini di cui all'art 134 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.O.EE.LL. per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Addi, _____ 200__

IL SEGRETARIO COMUNALE